

Procedimento penale e restrizione della libertà personale



Misure precautelari
(art. 379-391)

Misure cautelari
(Libro IV)

Pena detentiva

Art. 13 Cost.

1. La libertà personale è inviolabile.

2. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi stabiliti dalla legge.

3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro **quarantotto ore** all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive **quarantotto ore**, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

**Misure cautelari
e pena detentiva**

**Misure
precautelari**

Regola generale

(art. 13 c. 2 Cost.)

1. giudice emette un provvedimento



2. restrizione della libertà personale


Eccezione per casi urgenti

(art. 13 c. 3 Cost.)

1. restrizione urgente della libertà personale da parte di p.g. o p.m.



2. intervento successivo del giudice



Una tale inversione della regola generale richiede quindi che i presupposti applicativi delle misure precautelari siano **tassativi** e **stringenti**



Arresto in flagranza



- assicurare alla giustizia l'autore di un reato
- impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori, o vengano comunque commessi reati

Due tipologie

obbligatorio (art. 380)

facoltativo (art. 381)

Presupposti comuni

Stato di **flagranza** (art. 382)



«colto nell'atto di commettere il reato»



«subito dopo il reato, è inseguito dalla p.g., dalla p.o. o da altre persone»



«sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia evidente che egli abbia commesso il reato immediatamente prima»

Punibilità in concreto (come per misure cautelari)



«L'arresto o il fermo **non è consentito** quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità» (art. 385)

Fermo di indiziato di delitto (art. 384)


Viene, di regola, **disposto dal p.m.**, indipendentemente dalla flagranza

È necessario vi sia un fondato **pericolo di fuga**

La persona deve di regola essere **gravemente indiziata** di un delitto punito con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni

P.g. può procedere di **propria iniziativa** quando:

- sussistono le condizioni precedenti e p.m. non ha ancora assunto la direzione delle indagini
- non è possibile attendere il provvedimento del p.m.



La mancanza di una ipotesi di flagranza o quasi flagranza non impedisce quindi sempre alla p.g. di procedere, di propria iniziativa, a una restrizione provvisoria della libertà personale

Procedura successiva all'arresto e al fermo

FASE 1, gestita alla p.g.

dall'arresto alla messa a disposizione in favore del p.m.



Dopo aver eseguito l'arresto/fermo, la polizia giudiziaria deve... (art. 386)

1. informare l'arrestato dei suoi **diritti**, preferibilmente attraverso una comunicazione scritta
2. avvisare il **p.m.**
3. avvisare il **difensore**
4. avvisare i **famigliari** con il consenso dell'arrestato (art. 387)
5. entro 24 ore dall'arresto, mettere il **soggetto a disposizione del p.m.**, solitamente presso la casa circondariale, trasmettendogli anche il verbale dell'attività svolta

Diritti dell'arrestato/fermato

- a) diritto di nominare un **difensore** ed essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato
- b) diritto di ottenere **informazioni** in merito all'accusa
- c) diritto all'**interprete e alla traduzione** di atti fondamentali
- d) diritto di avvalersi della **facoltà di non rispondere**
- e) diritto di **accedere agli atti**
- f) diritto di **informare** le autorità consolari e di dare avviso ai familiari
- g) diritto all'**assistenza medica** di urgenza
- h) diritto di essere **condotto** davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo
- i) diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'**interrogatorio**

Fase 2, gestita dal p.m.


dalla messa a disposizione del p.m.,
alla eventuale richiesta di convalida

Possibilità di **interrogatorio del p.m.** (art. 388)

- avviso al difensore
- osservato art. 64
- informazione sul fatto per cui si procede e sulle ragioni che hanno determinato il provvedimento
- comunicazione su elementi a carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, fonti



Disciplina diversa rispetto a quella delle **misure cautelari** in cui il p.m. non può sentire il soggetto sottoposto a cautela, prima dell'interrogatorio «di garanzia» da parte del giudice




Le decisioni del p.m.

1) ordina la liberazione in quattro casi (art. 389)

- errore di persona
- arresto eseguito fuori dei casi previsti
- superamento delle 24 ore
- non intende chiedere una misura cautelare (art. 121 disp. att.)

2) p.m. chiede la convalida dell'arresto o del fermo e l'applicazione di una misura cautelare (art. 390)



ritiene che l'arresto sia legittimo e che il soggetto non vada rimesso in libertà

La richiesta deve avvenire entro **48 ore dall'arresto**



Terza fase, gestita dal giudice

L'udienza di convalida (art. 391)

- si deve svolgere entro 48 ore dalla richiesta del p.m.
 - senza pubblico
 - presenza necessaria del difensore
-
- Il **p.m.**, se comparso, indica i motivi dell'arresto e illustra le sue richieste in ordine alla libertà personale dell'arrestato
 - Il **giudice** interroga l'arrestato
 - L'**arrestato** e il suo **difensore** espongono le proprie difese

Le decisioni del giudice

convalida + applicazione di misura cautelare

convalida + liberazione

no convalida + applicazione di misura cautelare

no convalida + liberazione

Riepilogo dei **termini** a pena di inefficacia

- 1) arresto viene eseguito dalla p.g.
- 2) entro 24 ore dall'arresto, soggetto deve essere posto a disposizione del p.m.
- 3) entro 48 ore dall'arresto, p.m. deve chiedere la convalida
- 4) entro 48 ore dalla richiesta del p.m., giudice deve prendere la sua decisione

Tutta la procedura deve concludersi al massimo nel giro di 96 ore (48+48)